

L.R. 16 aprile 2005, n. 21. Art. 61

Nuovo Statuto della Regione Umbria.

(...)

Sezione III

La valutazione, il controllo e la qualità dei testi normativi

Art. 61

La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull'attuazione delle leggi.

1. L'Assemblea legislativa valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ⁽⁹⁰⁾.
2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l'analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.
3. [Il regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza e della minoranza] ⁽⁹¹⁾.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 53, comma 2, le Commissioni permanenti valutano la qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione ed il coordinamento con la legislazione vigente ⁽⁹²⁾.
5. Le Commissioni permanenti valutano l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali ⁽⁹³⁾.
6. [Il Comitato presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sulla propria attività] ⁽⁹⁴⁾.

(90) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 27 settembre 2013, n. 25.

(91) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 19 marzo 2015, n. 5*, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(92) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 2, L.R. 19 marzo 2015, n. 5*, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «4. Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente.».

(93) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 3, L.R. 19 marzo 2015, n. 5*, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «5. Il Comitato formula proposte per la previsione e l'inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.».

(94) Comma dapprima modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 27 settembre 2013, n. 25* e poi abrogato dall'*art. 2, comma 4, L.R. 19 marzo 2015, n. 5*, con effetti a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, della medesima legge*).

(...)